

Bruxelles, 19.11.2013
COM(2013) 794 final

2013/0403 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

{SWD(2013) 459 final}
{SWD(2013) 460 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale della proposta

Il regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è stato adottato l'11 luglio 2007 al fine di migliorare l'accesso alla giustizia, semplificando e accelerando i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e riducendone le spese¹, e agevolare l'esecuzione delle sentenze eliminando la necessità di procedimenti intermedi (exequatur) per il riconoscimento e l'esecuzione in un altro Stato membro.

Il regolamento ha introdotto un procedimento alternativo, che si aggiunge a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, per le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 2 000 EUR. Esso si applica nell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca) dal 1° gennaio 2009. Il procedimento si svolge di norma per iscritto, attraverso moduli standard, ed è soggetto a termini rigorosi. La rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria ed è incoraggiato l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione. Inoltre, la parte soccombente deve sopportare le spese processuali della parte vincitrice soltanto nella misura in cui siano proporzionate al valore della controversia. Il procedimento è destinato tanto ai consumatori quanto alle imprese che svolgono operazioni transfrontaliere nell'UE come mezzo per migliorare l'accesso alla giustizia e il rispetto dei loro diritti.

L'articolo 28 del regolamento fa obbligo alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, entro il 1° gennaio 2014, una relazione dettagliata sul funzionamento del regolamento, in particolare per quanto riguarda il valore limite di 2 000 EUR, e corredarla, se del caso, di proposte di modifica.

1.2. Necessità di revisione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

In un momento in cui l'Unione europea è confrontata alla più grande crisi economica della sua storia, migliorare al suo interno l'efficienza della giustizia diventa un fattore importante di sostegno all'economia². Una delle misure che promuovono l'efficienza della giustizia nell'Unione europea è la revisione del regolamento istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il regolamento era stato adottato in considerazione del fatto che i problemi di inefficienza nella composizione delle controversie di modesta entità aumentano quando le controversie hanno carattere transfrontaliero. In questi casi infatti sorgono ulteriori difficoltà, quali la mancanza di familiarità delle parti con le disposizioni normative sostanziali e procedurali straniere, il maggior bisogno di ricorrere alla traduzione e all'interpretazione e la necessità di recarsi all'estero per le udienze. Con il recente intensificarsi degli scambi transfrontalieri nell'UE e il loro atteso ulteriore aumento nei prossimi anni, diventa ancora più forte l'esigenza di mettere a punto meccanismi di ricorso efficaci che servano da strumenti di sostegno all'attività economica.

¹ Il trattato sull'Unione europea recita: "l'Unione europea offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone". Al fine di realizzare tale spazio, l'Unione europea deve sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi implicazioni transfrontaliere.

² Cfr. il quadro di valutazione UE della giustizia, consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm.

Grazie all'uso di moduli standard e all'assistenza gratuita alle parti per la loro compilazione, il procedimento consente agli organi giurisdizionali di trattare le domande interamente per iscritto, eliminando la necessità di spostamenti per le udienze - salvo in circostanze eccezionali in cui la sentenza non può fondarsi su prove scritte - e l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato. Il regolamento inoltre incoraggia gli organi giurisdizionali a utilizzare i mezzi di comunicazione a distanza per accettare i moduli di domanda e organizzare le eventuali udienze. Infine, la sentenza circola liberamente tra gli Stati membri, senza che siano necessari ulteriori procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione³.

Tuttavia, nonostante i vantaggi che potrebbe comportare in termini di riduzione delle spese e della durata delle controversie transfrontaliere, il procedimento è ancora poco conosciuto e poco usato a distanza di anni dall'entrata in applicazione del regolamento. In una risoluzione del 2011⁴ il Parlamento europeo ha dichiarato che si deve fare di più in materia di certezza del diritto, barriere linguistiche e trasparenza dei procedimenti, e ha invitato la Commissione ad adoperarsi affinché siano meglio resi noti ai consumatori e alle imprese gli strumenti legislativi già esistenti, come il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, i rappresentanti dei consumatori e delle imprese hanno osservato che il regolamento dovrebbe essere migliorato a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le PMI. Anche gli Stati membri hanno individuato alcune lacune dell'attuale regolamento che dovrebbero essere colmate.

I problemi sono principalmente legati alle carenze della normativa vigente, quali la limitatezza del campo di applicazione (tetto basso e copertura transfrontaliera) e la complessità, le spese e la durata del procedimento (che non riflette i progressi tecnologici registrati nei sistemi giudiziari degli Stati membri dall'adozione del regolamento). Anche quando i problemi dipendono dall'attuazione inadeguata delle norme vigenti, come nel caso - in una certa misura - della mancanza di trasparenza, si deve riconoscere che le disposizioni del regolamento non sono sempre chiare. Per far fronte alla scarsa sensibilizzazione, la Commissione europea si è già attivata, tra l'altro, organizzando una serie di seminari tematici negli Stati membri per informare le PMI sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, pubblicando una guida pratica e diffondendo moduli didattici per formare gli imprenditori europei su questa materia.

Nella **relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione**⁵ la Commissione ha indicato, tra le misure intese a rafforzare i diritti dei cittadini dell'Unione, la revisione del regolamento, che faciliterebbe la risoluzione delle controversie relative agli acquisti effettuati in un altro Stato membro. L'iniziativa è inclusa anche nell'**agenda europea dei consumatori**⁶ come mezzo per migliorare il rispetto dei diritti dei consumatori. Inoltre, la modernizzazione del regolamento è in linea con le attuali priorità politiche dell'UE per promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, in quanto prevede procedimenti giudiziari più efficienti e più semplici e li rende più accessibili alle PMI.

³ Altri elementi semplificativi del regolamento sono l'introduzione di termini specifici per gli atti processuali delle parti e degli organi giurisdizionali e la limitazione del principio "chi perde paga" alle spese ragionevoli.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI)).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione - Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro" (COM(2013) 269 final, pagine 15-16).

⁶ COM(2012) 225 final.

1.3. Necessità di revisione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006

Nel contesto del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'opposizione presentata dal convenuto comporta il passaggio automatico al procedimento civile ordinario. Da quando vige il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tuttavia, tale restrizione non è più giustificata per le domande rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007.

Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 occorre pertanto chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche tale procedimento deve essere esperibile dalla parte nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento che ha presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha svolto varie **consultazioni** per raccogliere informazioni sull'attuale applicazione del regolamento e sui possibili elementi di una sua revisione. I risultati hanno fornito utili indicazioni strategiche sulle posizioni delle parti interessate e degli Stati membri e sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione d'impatto.

Nel novembre-dicembre 2012 è stato condotto un **sondaggio Eurobarometro**⁷ per valutare la consapevolezza, le aspettative e le esperienze dei cittadini europei per quanto riguarda l'applicazione del regolamento. Stando al sondaggio, nel 71% dei casi il valore delle controversie dei consumatori rientra nel tetto di 2 000 EUR fissato dal regolamento. L'importo minimo medio per il quale i consumatori sono pronti ad agire in giudizio in un altro Stato membro è 786 EUR. Il 12% dei partecipanti al sondaggio conosceva l'esistenza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e l'1% lo aveva già usato. Il 69% di coloro che lo avevano già usato si è dichiarato soddisfatto. Il 97% dei partecipanti che negli ultimi 2 anni avevano promosso cause contro imprese (a livello sia nazionale che transnazionale), vincendole, era riuscito a far eseguire la sentenza. I principali fattori che potrebbero spingere i cittadini ad adire l'organo giurisdizionale sono: la possibilità di condurre il procedimento per iscritto senza dover comparire in giudizio (33%), la partecipazione al procedimento senza avvocato (26%), lo svolgimento del procedimento online (20%) e l'uso della propria lingua (24%).

Tra il 9 marzo e il 10 giugno 2013 è stata condotta una **consultazione pubblica online** sui possibili miglioramenti e sulle ulteriori semplificazioni che permetterebbero di aumentare ulteriormente i vantaggi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in particolare per i consumatori e le PMI. Sono pervenute 80 risposte da parte di un'ampia gamma di parti interessate (associazioni dei consumatori e delle imprese, giudici, avvocati ed esponenti del mondo accademico, ecc.). Dalla consultazione è emerso⁸ che il 66% dei partecipanti approva un innalzamento del tetto fino a 10 000 EUR, il 63% è favorevole all'utilizzo di mezzi elettronici nel corso del procedimento e il 71% appoggia l'idea di dotare gli organi giurisdizionali di attrezzature per la videoconferenza o altre attrezzature di comunicazione elettronica. Solo il 28% ritiene che gli Stati membri prestino assistenza gratuita.

⁷ Speciale Eurobarometro 395 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf.

⁸ Molte risposte sono pervenute alla Commissione sotto forma di documenti distinti e autonomi. I risultati percentuali indicati nel presente documento rispecchiano solo le risposte codificate nella consultazione online. Tuttavia, ai fini della valutazione d'impatto sono state prese in considerazione tutte le risposte.

A inizio aprile 2013 è stato trasmesso agli Stati membri e alla rete giudiziaria europea un **questionario** dettagliato sul funzionamento e sull'applicazione pratica del regolamento, al fine di raccogliere dati riguardanti il numero di procedimenti europei per le controversie di modesta entità negli Stati membri, l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti giudiziari, la disponibilità dell'assistenza ai cittadini per la compilazione dei moduli e relative modalità, le scadenze procedurali, le udienze, le prove, le spese processuali e la necessità di innalzare il valore limite di ammissibilità per le controversie di modesta entità. Il termine per rispondere era il 15 maggio 2013. In totale, hanno risposto 20 Stati membri⁹.

La **rete giudiziaria europea** ha più volte discusso l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le misure da adottare per farne conoscere l'esistenza e il funzionamento, e i possibili elementi della sua revisione. Nella riunione del 17 maggio 2011 alcuni Stati membri hanno constatato che nella pratica il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non è usato in tutto il suo potenziale e che dovrebbero essere previsti miglioramenti di ordine procedurale e misure di sensibilizzazione. È stato creato un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una guida pratica sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ad uso degli operatori del diritto. Nella riunione del 29 e 30 maggio 2013 sono stati discussi diversi elementi di un'eventuale revisione, tra cui l'innalzamento del tetto, l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione tra l'organo giurisdizionale e le parti e l'introduzione di norme minime UE per lo svolgimento del procedimento (ad esempio, disponibilità di apparecchiature di videoconferenza per le udienze, trasparenza del calcolo e del pagamento delle spese di giudizio e assistenza a coloro che usano il procedimento, compresa la rappresentanza legale).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Elementi principali della proposta

Gli elementi principali della revisione proposta sono i seguenti:

- estensione del campo di applicazione del regolamento alle controversie transfrontaliere di valore fino a 10 000 EUR;
- ampliamento della definizione di controversia transfrontaliera;
- potenziamento dell'uso della comunicazione elettronica, anche per la notificazione e/o comunicazione di determinati atti;
- previsione dell'obbligo per gli organi giurisdizionali di ricorrere alla videoconferenza, alla teleconferenza e ad altri mezzi di comunicazione a distanza per svolgere le udienze e assumere le prove;
- fissazione di un limite massimo per le spese di giudizio;
- previsione dell'obbligo per gli Stati membri di predisporre metodi di pagamento a distanza delle spese di giudizio;
- limitazione dell'obbligo di tradurre il modulo D, contenente il certificato di esecuzione, al solo merito della sentenza;

⁹ Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito.

- previsione dell'obbligo di informazione, a carico degli Stati membri, in merito alle spese di giudizio, ai relativi metodi di pagamento e alla disponibilità di assistenza nella compilazione dei moduli.

3.1.1. *Estensione del campo di applicazione del regolamento alle controversie transfrontaliere di valore fino a 10 000 EUR*

Il tetto di 2 000 EUR limita il campo di applicazione del regolamento. Pur avendo poca rilevanza per i consumatori, le cui controversie hanno per lo più un valore non superiore a 2 000 EUR, tale tetto limita fortemente l'esperibilità del procedimento da parte delle PMI. Solo il 20% delle controversie tra imprese è di valore inferiore a 2 000 EUR, mentre quelle tra 2 000 e 10 000 EUR sono circa il 30% di tutte le controversie transfrontaliere tra imprese.

Il 45% delle imprese coinvolte in una disputa transfrontaliera non agisce in giudizio perché le spese processuali sarebbero sproporzionate rispetto al valore della domanda, mentre il 27% è scoraggiato dalla lunghezza del procedimento. Rendendo disponibile il procedimento europeo semplificato anche per le controversie transfrontaliere di valore compreso tra 2 000 e 10 000 EUR, le spese e la durata delle liti in questi casi sarebbero considerevolmente ridotte.

Negli ultimi anni un certo numero di Stati membri ha ampliato l'ambito di applicazione dei rispettivi procedimenti nazionali semplificati innalzando i valori limite. Questa tendenza in atto testimonia la necessità di modernizzare i sistemi giudiziari e renderli più accessibili ai cittadini, predisponendo procedimenti semplificati, economicamente efficienti e rapidi per un numero maggiore di controversie di modesta entità. In tale contesto, occorre innalzare anche l'attuale valore limite di 2 000 EUR per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Ciò consentirà alle parti di agire in giudizio sulla base del procedimento europeo semplificato molto più spesso. Grazie alla maggiore semplificazione e alla riduzione delle spese e della durata del procedimento è prevedibile che le controversie abbandonate e non proseguite siano "ritentate". Il principale gruppo di beneficiari di questa soluzione sarà quello delle PMI; anche i consumatori comunque ne trarranno vantaggio, dato che circa un quinto delle controversie dei consumatori è di valore superiore a 2 000 EUR. Sia le imprese che i consumatori beneficeranno del fatto che il procedimento, venendo usato di più, diverrà familiare ai giudici, ai cancellieri e agli avvocati e quindi sarà condotto meglio e in modo più efficiente.

3.1.2. *Ampliamento della definizione di controversia transfrontaliera*

Attualmente il regolamento si applica solo nelle controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito. Rimangono tuttavia escluse dal campo di applicazione del regolamento le controversie in cui le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro ma che hanno un importante elemento transfrontaliero, che potrebbero quindi beneficiare del procedimento europeo semplificato. Si tratta, ad esempio, del caso in cui:

- il **luogo di esecuzione del contratto** si trova in un altro Stato membro (ad esempio, contratto di locazione di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato membro);
- il **luogo in cui si è verificato l'evento dannoso** si trova in un altro Stato membro (ad esempio, le parti sono coinvolte in un incidente stradale in una regione frontaliere situata in un altro Stato membro);
- la **sentenza deve essere eseguita** in un altro Stato membro (ad esempio, esecuzione della sentenza tramite pignoramento dello stipendio percepito dal convenuto in un altro Stato membro).

In particolare, quando l'attore può scegliere, ai sensi delle disposizioni del regolamento [(CE) n. 44/2001]/[(UE) n. 1215/2012], tra la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui sia lui che il convenuto hanno il domicilio e la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui, ad esempio, è eseguito il contratto o si è verificato l'evento dannoso, la scelta a favore dell'organo giurisdizionale dello Stato membro del domicilio comune non dovrebbe privare l'attore della possibilità di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità che gli sarebbe altrimenti riconosciuta.

Inoltre, l'attuale limitazione impedisce che dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE siano presentate domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità da o contro persone che risiedono in paesi terzi, mentre nessun procedimento nazionale in Europa è riservato ai cittadini del paese interessato o ai cittadini dell'Unione.

La modifica renderebbe esperibile il procedimento europeo per le controversie di modesta entità in tutti i casi che presentano un elemento transfrontaliero, compresi quelli che implicano un paese terzo. Si avrebbero così una semplificazione e una riduzione delle spese e della durata delle liti per i cittadini che potrebbero beneficiare del procedimento europeo semplificato (ad esempio, quando è necessaria l'audizione di esperti nello Stato membro in cui è stato eseguito il contratto o si è verificato l'evento dannoso). Analogamente, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sarebbe più facile da eseguire in un altro Stato membro, in cui il procedimento sottostante è altrettanto ben conosciuto e considerato affidabile.

Poiché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, l'organo giurisdizionale ha il potere di verificare il rispetto dei criteri di competenza giurisdizionale fissati dal regolamento, il rischio di abuso da parte dell'attore è minimo.

3.1.3. Potenziamento dell'uso della comunicazione elettronica, anche per la notificazione e/o comunicazione di determinati atti

In linea di principio, varie comunicazioni tra le parti e l'organo giurisdizionale potrebbero essere effettuate per via elettronica, con una conseguente riduzione dei tempi e delle spese del procedimento nelle cause transfrontaliere, in particolare quando le distanze sono grandi. La domanda iniziale può già essere presentata con mezzi elettronici se gli Stati membri lo accettano. Tuttavia, quando gli atti devono essere notificati o comunicati alle parti nel corso del procedimento¹⁰, il regolamento prevede quale modalità principale di notificazione e/o comunicazione i servizi postali, con ricevuta di ritorno. Gli altri metodi possono essere usati solo se la notificazione o comunicazione per posta non è possibile.

Tuttavia, la notificazione e la comunicazione per via elettronica sono già ammesse in vari Stati membri. La proposta parificherà la notificazione e/o comunicazione per posta e per via elettronica, consentendo così a tali Stati membri di mettere i mezzi elettronici a disposizione delle parti del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La semplificazione e la riduzione dei tempi e delle spese si avrebbero solo per le liti negli Stati membri che decidono di attuare la notificazione e/o comunicazione elettronica degli atti; si prevede tuttavia che il numero di Stati membri che si avvalgono di questi sviluppi tecnologici continui ad aumentare.

¹⁰ L'obbligo di usare i servizi postali concerne tre fasi processuali: notificazione della domanda al convenuto, notificazione della sentenza all'attore e notificazione della sentenza al convenuto. Non è chiaro, dall'attuale testo del regolamento, se debbano essere notificate anche le convocazioni alle udienze. Nella pratica, tuttavia, in molti Stati membri tutte le comunicazioni tra le parti e l'organo giurisdizionale avvengono per posta.

Per le altre comunicazioni meno importanti tra le parti e l'organo giurisdizionale, la proposta farà della comunicazione elettronica la regola, subordinata unicamente all'accordo delle parti.

3.1.4. Previsione dell'obbligo per gli organi giurisdizionali di ricorrere alla videoconferenza, alla teleconferenza e ad altri mezzi di comunicazione a distanza per svolgere le udienze e assumere le prove

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, in circostanze eccezionali, qualora sia necessaria, ai fini della sentenza, un'udienza o l'audizione di un esperto o un testimone, l'organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza. Nella pratica, però, le udienze sono organizzate sistematicamente e spesso è richiesta la presenza fisica delle parti, con conseguente aumento delle spese di viaggio e allungamento dei tempi.

La modifica in primo luogo ribadirebbe con maggior forza il carattere eccezionale delle udienze nel contesto della procedura semplificata. In secondo luogo, farebbe obbligo agli organi giurisdizionali di usare sempre per le udienze i mezzi di comunicazione a distanza quali la videoconferenza o la teleconferenza. Al fine di tutelare i diritti delle parti, sarebbe prevista un'eccezione per la parte che chieda espressamente di essere presente dinanzi all'organo giurisdizionale.

Questa modifica può implicare che gli Stati membri dotino i loro organi giurisdizionali di appropriate tecnologie di comunicazione, ove queste non siano già disponibili. Le possibilità tecnologiche a disposizione degli Stati membri sono molteplici e includono servizi Internet efficienti sotto il profilo dei costi.

3.1.5. Fissazione di un limite massimo per le spese di giudizio

Le spese di giudizio sono rimosse in anticipo, al momento della presentazione della domanda. Quando superano il 10% del valore della controversia sono considerate sproporzionate. In tali casi, il potenziale attore può essere indotto a non agire in giudizio. In molti Stati membri sono inoltre introdotte spese minime per scoraggiare le liti infondate o futili. L'importo minimo medio è 34 EUR.

La disposizione proposta non armonizzerà le spese di giudizio negli Stati membri, bensì ne fisserà un limite massimo — per le domande presentate ai sensi del regolamento — sotto forma di percentuale calcolata sul valore della controversia, al di sopra del quale le spese di giudizio sono considerate sproporzionate al valore della controversia e pertanto di ostacolo all'accesso alla giustizia da parte dei titolari di pretese di modesta entità. La fissazione di un limite massimo per le spese di giudizio nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità ridurrebbe le spese negli Stati membri in cui queste sono sproporzionate al valore di tali controversie e, di conseguenza, aumenterebbe l'attrattiva del procedimento.

Inoltre, la misura consente agli Stati membri di mantenere spese minime fisse che tuttavia non dovrebbero impedire l'accesso alla giustizia nei casi di pretese di modico valore. Data la natura specifica delle controversie transfrontaliere, che - contrariamente a quelle nazionali - comportano sistematicamente spese supplementari per l'attore (ad esempio, di traduzione e, in caso di udienze, di viaggio e di interpretazione), la misura risulta proporzionata.

3.1.6. Previsione dell'obbligo per gli Stati membri di predisporre metodi di pagamento a distanza delle spese di giudizio

Le modalità di pagamento delle spese di giudizio differiscono da uno Stato membro all'altro. Soprattutto quando l'unico metodo accettato è quello in contanti o con marche da bollo, le parti devono sostenere spese di viaggio o ricorrere a un avvocato nello Stato membro del foro, il che può scoraggiarle dall'agire in giudizio. Problemi simili si hanno quando il pagamento è

accettato soltanto mediante assegni (modalità non di uso corrente in molti Stati membri) o tramite avvocato.

La proposta mira ad obbligare gli Stati membri a predisporre metodi di pagamento a distanza - almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito/debito. L'efficienza complessiva del sistema giudiziario dovrebbe verosimilmente aumentare, poiché si avrà una riduzione dei tempi e delle spese per le parti.

3.1.7. Limitazione dell'obbligo di tradurre il modulo D, contenente il certificato di esecuzione, al solo merito della sentenza

Nella fase di esecuzione della sentenza, la parte che chiede l'esecuzione deve far tradurre il certificato di esecuzione contenuto nel modulo D da un traduttore abilitato, nella lingua o lingue dello Stato membro di esecuzione. Solo pochi Stati membri accettano il modulo D in lingue diverse dalla propria.

L'obbligo di tradurre il modulo D impone spese inutili, poiché solo la sezione 4.3 (merito della sentenza) dovrebbe essere effettivamente tradotta in quanto gli altri campi sono già disponibili in tutte le lingue. Tuttavia, i traduttori spesso fanno pagare la traduzione dell'intero modulo. Per la parte che intende far eseguire la sentenza, queste spese inutili, in aggiunta alle altre, possono rappresentare un disincentivo all'avvio del procedimento o alla richiesta di esecuzione.

La modifica limiterà il requisito di traduzione al solo merito della sentenza (sezione 4.3 del modulo D).

3.1.8. Previsione dell'obbligo di informazione, a carico degli Stati membri, in merito alle spese di giudizio, ai relativi metodi di pagamento e alla disponibilità di assistenza nella compilazione dei moduli.

Gli Stati membri sono attualmente tenuti a comunicare alla Commissione, affinché siano rese pubbliche, le seguenti informazioni: gli organi giurisdizionali competenti, i mezzi di comunicazione accettati, la possibilità di impugnazione, le lingue ammesse per l'esecuzione e le autorità competenti per l'esecuzione (articolo 25); non sono però previste informazioni sulle spese di giudizio e sui relativi metodi di pagamento. L'obbligo di collaborazione tra gli Stati membri nel fornire al pubblico le informazioni riguardanti le spese (articolo 24) non ha condotto a una maggior trasparenza su questi elementi. Inoltre, l'obbligo degli Stati membri di fornire assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli (articolo 11) in molti casi non è stato attuato.

L'imposizione dell'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché sulla disponibilità di assistenza pratica per le parti, e dell'obbligo per la Commissione di pubblicare tali informazioni migliorerebbe la trasparenza e, da ultimo, l'accesso alla giustizia.

3.2. Altre modifiche tecniche

Varie disposizioni del regolamento (CE) n. 861/2007 possono essere migliorate per renderle conformi ai recenti sviluppi, come l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In primo luogo, gli articoli 26 e 27 del regolamento devono essere allineati alla nuova procedura di delega di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In secondo luogo, occorre chiarire l'articolo 18 del regolamento per evitare difficoltà pratiche analoghe a quelle esposte in una recente domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia, in cui la Corte è stata chiamata a interpretare una disposizione simile nel quadro del regolamento (CE) n. 1896/2006¹¹. Lo stesso diritto di chiedere il riesame è formulato in modo leggermente diverso, ma già più chiaro, nel regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Non vi è alcun motivo per cui tali disposizioni sul riesame, che perseguono esattamente lo stesso obiettivo, siano formulate in modo diverso nei vari regolamenti europei. La revisione proposta mira a chiarire il diritto di chiedere il riesame in modo coerente con il regolamento (CE) n. 4/2009.

3.3. Base giuridica

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è stato adottato in base all'articolo 61, lettera c), del TCE, secondo cui il Consiglio adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e all'articolo 67, paragrafo 1, del TCE, che definisce la procedura legislativa da seguire. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualunque revisione del regolamento (CE) n. 861/2007 si baserà sull'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) e f), del TFUE.

3.4. Sussidiarietà e proporzionalità

La necessità dell'intervento dell'Unione europea è già stata riconosciuta nel 2007, quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 861/2007. La materia presenta aspetti transfrontalieri che i singoli Stati membri da soli non possono trattare in modo soddisfacente. L'obiettivo di accrescere la fiducia dei consumatori e delle imprese, in particolare le PMI, negli scambi transfrontalieri e nell'accesso alla giustizia in caso di controversie transfrontaliere non può essere realizzato senza modificare il regolamento (CE) n. 861/2007 vigente in modo che rifletta meglio gli sviluppi registrati dal 2007 e tenga conto delle lacune applicative segnalate.

I procedimenti nazionali semplificati, quando esistono, sono estremamente diversi tra loro in termini tanto di valore limite quanto di semplificazione procedurale conseguita. In assenza di norme procedurali uniformi a livello dell'UE, l'ulteriore complessità intrinseca e le spese dell'azione per far valere una pretesa transfrontaliera (derivanti dalla mancanza di familiarità delle parti con il diritto processuale straniero, dalla necessità di traduzione e interpretazione e dalla necessità di spostamenti per le udienze) renderebbero ancora più sproporzionate le spese e più lunghe le liti rispetto alle controversie nazionali. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione degli attori/creditori nei diversi Stati membri determina l'esigenza di un intervento dell'UE che garantisca parità di condizioni per i creditori e i debitori in tutta l'UE. Ad esempio, in assenza di una revisione, il tetto attuale continuerà a impedire a molte PMI coinvolte in controversie transfrontaliere di accedere a un procedimento giudiziario semplificato e uniforme in tutti gli Stati membri. Analogamente, se a livello dell'UE non viene fissato un limite oltre il quale le spese di giudizio divengono sproporzionate né viene prevista la possibilità di pagare le spese di giudizio con metodi di pagamento a distanza, molti creditori non potranno accedere alla giustizia.

Inoltre, l'azione a livello dell'UE produrrebbe vantaggi evidenti rispetto all'azione degli Stati membri in termini di efficacia, in quanto il regolamento modificato creerebbe strumenti procedurali uniformi per tutte le controversie transfrontaliere rientranti nel suo campo di

¹¹ Cfr. le cause C-119/13, Eco-cosmetics GmbH & Co.KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy, C-120/13 Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.h./Tetyana Bonchuk e C-121/13 Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

applicazione, indipendentemente dal luogo nell'UE in cui si trova l'organo giurisdizionale adito. La revisione migliorerà l'accesso alla giustizia, soprattutto per una grande percentuale di controversie di modesta entità tra PMI attualmente al di fuori del campo di applicazione del regolamento, nonché per i consumatori e le PMI coinvolti in controversie transfrontaliere che esulano dall'attuale definizione del regolamento. Inoltre, la revisione renderebbe il procedimento più efficiente per tutte le controversie cui si applica, mettendo a disposizione norme procedurali uniformi che semplificano ulteriormente e rendono meno costoso il contenzioso nelle controversie transfrontaliere. Un migliore accesso a un procedimento giudiziario più efficiente per un numero maggiore di titolari di crediti di modesta entità permetterà di sbloccare il flusso di capitali, con conseguente aumento della fiducia negli scambi transfrontalieri e miglior funzionamento del mercato interno.

La revisione consentirà inoltre di semplificare ulteriormente l'esecuzione delle sentenze, in particolare in caso di controversie di valore superiore all'attuale tetto, e di creare maggiore fiducia tra gli organi giurisdizionali e le autorità di esecuzione che acquisiranno dimestichezza con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

3.5. Diritti fondamentali

Come ampiamente descritto nella valutazione d'impatto che corredata la presente proposta, e conformemente alla strategia dell'Unione per un'applicazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutti gli elementi del testo riformato rispettano i diritti sanciti dalla Carta.

Il diritto a un giudice imparziale (articolo 47, comma 2, della Carta) è garantito, poiché la modifica consentirebbe di aumentare l'accesso alla giustizia per le controversie di modesta entità in tutti i casi transfrontalieri. Inoltre, sono introdotte garanzie procedurali per assicurare che la maggiore semplificazione del procedimento conseguente alle modifiche proposte non pregiudichi i diritti delle parti. Pertanto, il ricorso alla comunicazione e/o notificazione per via elettronica con avviso di ricevimento sarà ammesso solo quando le parti vi acconsentono; sarà sempre fatta eccezione all'obbligo di condurre l'udienza in videoconferenza o teleconferenza per la parte che desidera essere presente dinanzi all'organo giurisdizionale; per le controversie di valore superiore a 2 000 EUR, l'organo giurisdizionale non potrà rifiutare di condurre l'udienza con mezzi di comunicazione a distanza se almeno una delle parti lo richiede.

3.6. Incidenza sul bilancio

Le ripercussioni del regolamento proposto sul bilancio dell'Unione europea consistono in costi una tantum per l'elaborazione di una relazione cinque anni dopo la data di applicazione del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Esso si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Tale regolamento prevede inoltre che le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità siano eseguite senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell'exequatur). L'obiettivo generale del regolamento era agevolare l'accesso alla giustizia, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione, tanto per i consumatori quanto per le imprese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 861/2007 fa obbligo alla Commissione di trasmettere entro il 1° gennaio 2014 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite delle controversie in cui si può applicare tale procedimento.
- (3) La relazione della Commissione¹⁴ sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 ha individuato gli ostacoli al pieno sfruttamento del potenziale del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. La relazione indica, tra l'altro, che il basso valore limite dell'attuale regolamento priva molti potenziali attori di controversie transfrontaliere dell'uso di un

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

procedimento semplificato. Inoltre, vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e i tempi processuali. La relazione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è una modifica del regolamento.

- (4) I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità del mercato unico, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso effettivi per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti del procedimento europeo per le controversie di modesta entità proposti nel presente regolamento mirano ad offrire ai consumatori mezzi di ricorso effettivi, contribuendo così al rispetto concreto dei loro diritti.
- (5) L'innalzamento del valore limite a 10 000 EUR gioverebbe soprattutto alle piccole e medie imprese, che attualmente sono scoraggiate dall'agire in giudizio perché le spese dei procedimenti nazionali ordinari o semplificati sono sproporzionate rispetto al valore della controversia e/o i procedimenti durano troppo. Un valore limite più elevato migliorerebbe l'accesso delle piccole e medie imprese a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
- (6) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica in tutte le controversie che presentano un elemento transfrontaliero, comprese quelle in cui entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Stato membro e solo il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o il luogo di esecuzione della sentenza si trova in un altro Stato membro. In particolare, quando l'attore può scegliere, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio¹⁵ [regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶], tra la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui sia lui che il convenuto hanno il domicilio e la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è eseguito il contratto o si è verificato l'evento dannoso, la scelta a favore dell'organo giurisdizionale dello Stato membro del domicilio comune non dovrebbe privare l'attore della possibilità di avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità che gli sarebbe altrimenti riconosciuta. Inoltre, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere esperibile anche nelle cause presentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE da o contro persone residenti in un paese terzo.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare disposizioni identiche anche ai procedimenti puramente nazionali riguardanti controversie di modesta entità.
- (8) Un altro elemento che permetterebbe di migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia che eliminano la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti, fattori che scoraggiano l'accesso alla giustizia.
- (9) Per ridurre ulteriormente la durata del procedimento occorre incoraggiare le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione. È opportuno che le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possano essere

¹⁵ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

presentate con mezzi elettronici di comunicazione, se la tecnologia è già in uso negli Stati membri. Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata tramite i servizi postali, se la tecnologia è già in uso negli Stati membri. Per tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti e l'organo giurisdizionale, i mezzi elettronici dovrebbero essere preferiti ai servizi postali. In tutti i casi, le parti dovrebbero poter scegliere tra i mezzi elettronici e gli strumenti classici di domanda, notificazione e comunicazione.

- (10) L'organo giurisdizionale che emette la sentenza dovrebbe notificarla all'attore e al convenuto secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- (11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte fornite dalle parti, possono essere tenute udienze. Inoltre, al fine di tutelare i diritti procedurali delle parti, quando il valore della controversia è superiore a 2 000 EUR dovrebbe essere sempre tenuta un'udienza se almeno una delle parti lo richiede. Infine, poiché l'organo giurisdizionale dovrebbe tentare di pervenire ad una conciliazione tra le parti, occorre che, se queste si dichiarano disposte a giungere a una conciliazione giudiziale, l'organo giurisdizionale tenga un'apposita udienza.
- (12) Le udienze e l'assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte con mezzi di comunicazione a distanza, senza per questo pregiudicare il diritto di una parte del procedimento di comparire dinanzi all'organo giurisdizionale per l'udienza. Per quanto concerne le udienze e l'assunzione delle prove, gli Stati membri dovrebbero utilizzare i moderni mezzi di comunicazione a distanza che consentono agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale. Quando la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio¹⁷. Quando la parte da sentire è domiciliata nello Stato membro in cui si trova l'organo giurisdizionale competente o in un paese terzo, l'udienza può essere tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, in conformità della legislazione nazionale. La parte che ne faccia richiesta dovrebbe sempre poter comparire dinanzi all'organo giurisdizionale per l'udienza. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.
- (13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie, in particolare negli Stati membri in cui sono sproporzionate. Le spese di giudizio dovrebbero essere proporzionate al valore della controversia, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità. Il presente regolamento non mira ad armonizzare le spese di giudizio, bensì ne fissa un limite massimo che renderà accessibile il procedimento a una percentuale consistente di attori, garantendo nel contempo ampia discrezionalità agli Stati membri nella scelta del metodo di calcolo e dell'importo.
- (14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a viaggiare o ricorrere a un avvocato. Tutti gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

controversie di modesta entità dovrebbero accettare almeno il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.

- (15) Occorre che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. Gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse.
- (16) Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ è opportuno chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento dovrebbe essere esperibile anche dalla parte nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento che ha presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.
- (17) Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard di cui agli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o della mancata comparizione in giudizio, in particolare sulla possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza contro di lui e sull'eventuale responsabilità delle spese relative al procedimento giudiziario. Le informazioni figuranti negli allegati dovrebbero rispecchiare le modifiche previste dal presente regolamento, ad esempio quelle volte a promuovere l'uso dei mezzi di comunicazione a distanza tra l'organo giurisdizionale e le parti.
- (18) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III e IV del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].
- (20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (21) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006 di conseguenza,

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

(1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 10 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Il presente regolamento non si applica quando tutti gli elementi indicati di seguito, se pertinenti, si trovano in un unico Stato membro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda:
 - (a) domicilio o residenza abituale delle parti;
 - (b) luogo di esecuzione del contratto;
 - (c) luogo in cui si sono verificati i fatti su cui si fonda la domanda;
 - (d) luogo di esecuzione della sentenza;
 - (e) organo giurisdizionale competente.Il domicilio è determinato conformemente agli [articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001]/[articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012].
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:
 - (a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
 - (b) il regime patrimoniale fra coniugi, le obbligazioni alimentari, i testamenti e le successioni;
 - (c) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
 - (d) la sicurezza sociale;
 - (e) l'arbitrato;
 - (f) il diritto del lavoro;
 - (g) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,
 - (h) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
4. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.”

- (2) L'articolo 3 è soppresso.
- (3) L'articolo 4 è così modificato:
- (a) Al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
“L'organo giurisdizionale ne informa l'attore.”
- (b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli Stati membri provvedono a che il modulo di domanda standard A sia disponibile in formato cartaceo presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, nonché in formato elettronico sui siti web di tali organi giurisdizionali o dell'autorità centrale competente.”

- (4) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L'organo giurisdizionale procede ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte fornite dalle parti, o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

L'organo giurisdizionale non può rifiutare la richiesta di udienza qualora:

- (a) il valore della controversia sia superiore a 2 000 EUR, oppure
- (b) entrambe le parti manifestino la disponibilità a concludere una conciliazione giudiziale e chiedano un'udienza a tal fine.”
- (5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Udienza

1. Qualora la parte da sentire sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, l'udienza è tenuta tramite videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.
2. La parte che ne faccia richiesta è sempre legittimata a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale ed essere sentita di persona.”

- (6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Assunzione delle prove

1. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità

delle prove. Può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, l'audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.

2. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base delle prove fornite dalle parti.
 3. L'organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.”
- (7) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Assistenza alle parti

1. Gli Stati membri assicurano che le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L'assistenza è diretta, in particolare, a stabilire l'esperibilità del procedimento ai fini della risoluzione della controversia, determinare l'organo giurisdizionale competente, calcolare gli interessi dovuti e individuare i documenti da allegare.
 2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni sulle autorità od organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili in formato cartaceo presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, nonché in formato elettronico sui siti web di tali organi giurisdizionali o dell'autorità centrale competente.”
- (8) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni tra le parti e l'organo giurisdizionale

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono notificati tramite posta o con mezzi elettronici, con avviso di ricevimento datato. Gli atti sono notificati e/o comunicati per via elettronica solo alla parte che ha previamente accettato in modo esplicito tale forma di notificazione e/o comunicazione. La notificazione e/o comunicazione con mezzi elettronici può essere attestata da conferma automatica del ricevimento.
2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia ammesso dal diritto nazionale e solo se la parte lo accetta.
3. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammesso dal diritto nazionale.”

(9) È inserito l'articolo seguente:

“Articolo 15 bis

Spese di giudizio e metodi di pagamento

1. Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non superano il 10% del valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese. Se gli Stati membri applicano un importo minimo di spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale importo non supera 35 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, tra cui il bonifico bancario e i sistemi di pagamento online con carte di credito o debito.”

(10) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'articolo 15 bis e l'articolo 16 si applicano ad ogni mezzo di impugnazione.”

(11) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1. Il convenuto che non è comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:
 - (a) non gli è stato notificato il modulo di domanda in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, oppure
 - (b) non ha avuto la possibilità di contestare la pretesa a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omissso di impugnare la sentenza.
2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
3. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di

modesta entità è nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza.”

(12) All'articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) una copia del certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e, se del caso, una traduzione del merito della sentenza indicato al punto 4.3 dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro indica almeno una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nella quale ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il merito della sentenza di cui al punto 4.3 del certificato è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.”

(13) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione, alle impugnazioni, alle spese di giudizio, ai metodi di pagamento e al riesame

1. Entro [6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - (a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
 - (b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - (c) le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati in conformità dell'articolo 15 bis;
 - (d) le autorità od organizzazioni competenti per prestare assistenza pratica ai sensi dell'articolo 11;
 - (e) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;
 - (f) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18;
 - (g) le lingue ammesse a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);
 - (h) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compresa la pubblicazione su Internet.”

(14) L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 26
Modifica degli allegati*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 27, per la modifica degli allegati I, II, III e IV.”

(15) L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 27
Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal *[data di entrata in vigore]*.

3. La delega di potere di cui all’articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

(16) L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 28
Riesame*

Entro *[5 anni dalla data di applicazione]*, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

A tal fine ed entro la stessa data, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell’ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.”

Articolo 2

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Effetti della presentazione di un'opposizione

1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue applicando:
 - (a) le norme sulle procedure semplificate eventualmente applicabili, in particolare il procedimento di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, oppure
 - (b) le norme di procedura civile ordinaria.Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.
2. Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.
3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.”

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁹

Titolo 33 - Giustizia

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²⁰
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Sviluppo di uno spazio di giustizia; Giustizia per la crescita

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Attività ABM/ABB interessate

33 03

¹⁹ ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).
²⁰ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Maggiore semplificazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, riduzione dei relativi costi e durata; accesso più ampio alla giustizia in caso di controversie di modesta entità

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

[...]

Gli indicatori dell'efficienza e dell'efficacia sono i seguenti:

- aumento delle domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (di valore sia inferiore a 2 000 euro sia compreso tra 2 000 e 10 000 euro) – informazioni provenienti dalla rete giudiziaria europea, dai sondaggi Eurobarometro, dalla rete ECC-Net;
- riduzione delle spese complessive e della durata dei singoli procedimenti, comprese le spese per la traduzione del modulo D – sondaggi Eurobarometro, rete ECC-Net;
- maggior trasparenza delle informazioni sulle spese di giudizio, sui relativi metodi di pagamento e sull'assistenza pratica – sondaggi Eurobarometro, rete ECC-Net;
- riduzione del carico di lavoro degli organi giurisdizionali per singola causa grazie al ricorso al procedimento per le controversie di modesta entità anziché ai procedimenti nazionali ordinari o semplificati – rete giudiziaria europea, interviste con i giudici di vari Stati membri.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Revisione del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La necessità dell'intervento dell'Unione europea è già stata riconosciuta nel 2007, quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 861/2007. La motivazione principale dell'attuale intervento è l'ulteriore riduzione delle spese sproporzionate del contenzioso nelle controversie transfrontaliere di modesta entità all'interno dell'UE. Tale obiettivo non può essere conseguito dagli Stati membri perché riguarda un procedimento istituito con regolamento europeo. L'azione a livello dell'UE è necessaria per migliorare e semplificare ulteriormente il procedimento europeo e renderlo esperibile in un numero maggiore di situazioni, ampliandone il campo di applicazione e aumentandone il tetto, a vantaggio di consumatori e PMI.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

[...]

Nonostante i vantaggi che potrebbe comportare in termini di riduzione delle spese e della durata delle controversie transfrontaliere, il procedimento è ancora poco conosciuto e poco usato a distanza di anni dall'entrata in applicazione del regolamento. In una risoluzione del 2011²¹ il Parlamento europeo ha dichiarato che si deve fare di più in materia di certezza del diritto, barriere linguistiche e trasparenza dei procedimenti, e ha invitato la Commissione ad adoperarsi affinché siano meglio resi noti ai consumatori e alle imprese gli strumenti legislativi già esistenti, come il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e che vi si faccia ricorso. Inoltre, i rappresentanti dei consumatori e delle imprese hanno osservato che il regolamento dovrebbe essere migliorato ulteriormente a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le PMI. Anche gli Stati membri hanno individuato alcune lacune dell'attuale regolamento che dovrebbero essere colmate.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione del regolamento Bruxelles I) mira ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Dispone, tra l'altro, che “[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”. Dette procedure particolari, c.d. “exequatur”, sono abolite a partire dal 10 gennaio 2015 per tutte le decisioni civili e commerciali.

Il regolamento che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è essenzialmente uno strumento che semplifica i procedimenti per la composizione delle controversie di modico valore - presentazione della domanda mediante moduli standard, svolgimento del procedimento di norma in forma scritta, modalità semplici per le udienze e l'assunzione delle prove, rappresentanza delle parti facoltativa, riduzione delle spese e dei tempi.

Esso contiene inoltre disposizioni che aboliscono l'exequatur per il riconoscimento delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (articolo 20), e in questo coincide con lo strumento di rifusione del regolamento Bruxelles I. Tuttavia, per quanto riguarda il certificato di esecuzione, il regolamento che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità semplifica rispetto allo strumento di rifusione del regolamento Bruxelles I (il modulo D del primo è una versione semplificata dell'allegato I del secondo).

A decorrere dal 10 gennaio 2015 (data di entrata in vigore dello strumento di rifusione del regolamento Bruxelles I) la grande maggioranza delle disposizioni del regolamento che istituisce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità riguardanti la semplificazione processuale e l'esecuzione delle sentenze - nella misura in cui costituiscono una semplificazione rispetto allo strumento di rifusione del regolamento Bruxelles I - continueranno a rappresentare un plusvalore del regolamento sul procedimento europeo.

²¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI)).

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dall'adozione del regolamento,
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²²

- **Gestione centralizzata diretta** a opera della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi istituiti dalle Comunità²³
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

--

²² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²³ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Dopo 5 anni farà seguito un riesame/una relazione. Se del caso, le relazioni saranno corredate da proposte di modifica.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Non è stato individuato alcun rischio.

2.2.2. Modalità di controllo previste

[...] N/A

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

[...] N/A

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (24)	di paesi EFTA ²⁵	di paesi candidati ²⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[3]	[33.03.01 [Programma Giustizia]	Diss./	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[3]	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[Denominazione ...3.....]
---	--------	------------------------------

DG: JUST			Anno 2014 ²⁷	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 33.03 01	Impegni	(1)	0	0	0	0	0,150	0	0	150 000
	Pagamenti	(2)	0	0	0	0	0,150	0	0	150 000
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁸										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG JUST	Impegni	=1+1a +3	0	0	0	0	0,150	0	0	150 000
	Pagamenti	=2+2a +3	0	0	0	0	0,150	0	0	150 000

²⁷ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0	0	0	0	0,150	0	0	150 000
	Pagamenti	=5+ 6	0	0	0	0	0,150	0.	0	150 000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: JUST									
• Risorse umane		0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,182
• Altre spese amministrative		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
TOTALE DG JUST	Stanzamenti	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,287

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,287
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,041	0,041	0,041	0,041	0,191	0,041	0,041	0,437
	Pagamenti	0,041	0,041	0,041	0,041	0,191	0,041	0,041	0,437

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- ➤ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo ²⁹	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ... Monitoraggio dell'attuazione ³⁰ ...																		
- Risultato				0		0		0		0	1	0,150		0		0	1	0,150
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				0		0		0		1	0,150		0		0	1	0,150	
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																		
COSTO TOTALE				0		0		0		1	0,150		0		0	1	0,150	

²⁹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

³⁰ Descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014 ³¹	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,182
Altre spese amministrative	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,287

Esclusa la RUBRICA 5³² del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,287
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

³¹

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

³²

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ➤ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
33 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy 34	- in sede ³⁵						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

³³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“*intérimaire*”); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

³⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

³⁵ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	I funzionari interessati monitoreranno l'applicazione della normativa negli Stati membri e prepareranno le misure di attuazione ai sensi dell'articolo 26, prepareranno i lavori del comitato (articolo 27) e nell'anno n+5 procederanno al riesame del regolamento (articolo 28).
Personale esterno	n/a

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ➤ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁶.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

➤ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
<i>Specificare l'organismo di cofinanziamento</i>								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

³⁶ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ➤ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁷						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

³⁷

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.